



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.12.2006
COM(2006) 793 definitivo

2006/0260 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Repubblica di Slovenia a ratificare, nell'interesse della
Comunità europea, il protocollo del 12 febbraio 2004 recante modifica
della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960
sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. LE DECISIONI DEL 2003 E DEL 2004

Con proprie decisioni 2003/882/CE del 27 novembre 2003 e 2004/294/CE dell'8 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ("convenzione di Parigi") rispettivamente a firmare il protocollo recante modifica della suddetta convenzione e a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo o ad aderirvi.

Le due decisioni erano necessarie poiché il protocollo recante modifica della convenzione di Parigi contiene disposizioni che incidono sulle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La Comunità ha competenza esclusiva in questo settore, mentre gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate dal protocollo che non incidono sul diritto comunitario.

Poiché la convenzione di Parigi e il protocollo suddetto non sono aperti alla partecipazione delle organizzazioni di integrazione regionale, il Consiglio ha ritenuto giustificato che, in via eccezionale, gli Stati membri ratifichino tale protocollo o vi aderiscano nell'interesse della Comunità.

Le due citate decisioni hanno per destinatari gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi ad esclusione della Danimarca, dell'Austria, dell'Irlanda e del Lussemburgo. E invero, la Danimarca non è vincolata dal regolamento (CE) n. 44/2001 né è soggetta alla sua applicazione, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo relativo alla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea. Inoltre, l'Austria, l'Irlanda e il Lussemburgo, che non sono parti della convenzione di Parigi, sono stati espressamente dispensati dall'obbligo di applicare le due citate decisioni e continueranno a basarsi sulle norme comunitarie di cui al regolamento (CE) n. 44/2001 e ad applicarle nel settore disciplinato dalla convenzione di Parigi e dal protocollo che modifica detta convenzione.

Gli Stati membri destinatari delle due citate decisioni hanno firmato il protocollo che modifica la convenzione di Parigi, nell'interesse della Comunità europea, il 12 febbraio 2004. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2004/294/CE, detti Stati membri devono avviare le procedure necessarie per la ratifica del protocollo, se possibile, anteriormente al 31 dicembre 2006.

2. LA SITUAZIONE CHE È VENUTA A CREARSI A SEGUITO DELL'ALLARGAMENTO DELL'UNIONE

Ai sensi dell'articolo 53 dell'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, allegato al trattato di adesione firmato il 16 aprile 2003, "dalla data di adesione, i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e dell'articolo 161 del

trattato CEEA, purché tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali."

Le decisioni 2003/882/CE e 2004/294/CE del Consiglio che autorizzano rispettivamente la firma e la ratifica del protocollo alla convenzione di Parigi non sono state notificate a "tutti gli Stati membri attuali" come previsto dall'articolo 53 dell'atto di adesione. Di conseguenza, gli Stati che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 non sono vincolati dalle suddette decisioni, poiché non sono destinatari di queste a norma dell'articolo 53 dell'atto di adesione.

Né le due richiamate decisioni sono state oggetto di adattamenti tecnici prima dell'adesione, come previsto dall'articolo 57 dell'atto di adesione medesimo.

Tra i nuovi Stati membri, soltanto la Slovenia è parte contraente della convenzione di Parigi, e ha firmato anch'essa il protocollo recante modifica della convenzione di Parigi il 12 febbraio 2004.

La Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia non sono parti della convenzione di Parigi, bensì parti alla convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963 (convenzione di Vienna).

Cipro e Malta non sono parti di alcuna convenzione internazionale in materia di responsabilità civile e nucleare.

La Bulgaria e la Romania, Stati in via di adesione all'Unione, sono anch'esse parti della convenzione di Vienna.

3. L'ESECUZIONE DELLA DECISIONE 2004/294/CE

Sono attualmente in corso contatti fra gli Stati membri destinatari della decisione 2004/294/CE allo scopo di pervenire ad una ratifica simultanea del protocollo, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, della decisione stessa.

È auspicabile, e risulta anche dalla *ratio* della decisione 2004/294, che la Slovenia possa ratificare il suddetto protocollo simultaneamente agli altri Stati membri interessati. A tal fine la Slovenia deve essere autorizzata a ratificare il protocollo, nell'interesse della Comunità europea, allo stesso titolo degli Stati membri destinatari della suddetta decisione.

4. LA PRESENTE DECISIONE

Dalle considerazioni che precedono risulta che la presente decisione ha l'unico obiettivo di porre la Slovenia su un piano di parità con gli Stati membri interessati dalla suddetta decisione.

Di conseguenza la presente decisione lascia impregiudicati:

- la posizione degli altri Stati membri parti della convenzione di Vienna;

- la posizione degli altri Stati membri che non sono parti di alcuna convenzione nel settore della responsabilità civile nucleare;
- il diritto di iniziativa della Commissione nel settore della responsabilità civile nucleare sulla base del trattato Euratom.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Slovenia a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo del 12 febbraio 2004 recante modifica della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo del 2004 che modifica la convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, modificata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982 (in seguito "la convenzione di Parigi") contiene disposizioni che incidono sulle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000³, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, per le quali la Comunità ha competenza esclusiva.
- (2) Con decisione 2003/882/CE del 27 novembre 2003 gli Stati membri che sono parti della convenzione di Parigi sono stati autorizzati a firmare, nell'interesse della Comunità europea, il suddetto protocollo. Con decisione 2004/294/CE dell'8 marzo 2004 il Consiglio ha successivamente autorizzato gli stessi Stati a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il suddetto protocollo o ad aderirvi. A norma dell'articolo 2 di questa decisione, gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi adottano le misure necessarie per deporre simultaneamente i loro strumenti di ratifica del protocollo o di adesione, se possibile, anteriormente al 31 dicembre 2006.
- (3) La decisione 2004/294/CE — alla stregua della decisione 2003/882 — riguarda unicamente gli Stati membri che facevano parte della Comunità alla data

¹ GU C del, pag.

² GU C del, pag.

³ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

dell'8 marzo 2004, ad eccezione dell'Austria, della Danimarca, dell'Irlanda e del Lussemburgo, come si ricava dal combinato disposto dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 4 di tale decisione.

- (4) La Repubblica di Slovenia ha firmato il protocollo in questione il 12 febbraio 2004. Poiché ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004, la Slovenia non è presa in considerazione dalla decisione 2004/294/CE, dato che l'articolo 53 dell'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia non è applicabile in questo caso.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata ad essa né soggetta alla sua applicazione.
- (6) La ratifica del protocollo da parte della Slovenia lascia impregiudicata la posizione degli Stati membri della Comunità che non sono parti della convenzione di Parigi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le competenze della Comunità, la Repubblica di Slovenia ratifica, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo recante modifica della convenzione di Parigi, il cui testo è allegato alla decisione 2003/882/CE.

Detta ratifica lascia impregiudicata la posizione degli Stati membri della Comunità che non sono parti della convenzione di Parigi.

Articolo 2

La Slovenia prende le misure necessarie per deporre il proprio strumento di ratifica del protocollo, se possibile, simultaneamente agli altri Stati membri destinatari della decisione 2004/294/CE.

Articolo 3

Alla ratifica del protocollo, la Slovenia informa per iscritto il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che la ratifica si è svolta ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

La Slovenia è destinataria della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*